

Regolamento Didattico di Ateneo all'art. 38, comma 11

Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Le attività dei cultori della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I cultori della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito Regolamento.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 gennaio 2022

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la figura del Cultore della Materia, definita dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo all'art. 38, comma 11.

La qualifica di Cultore della Materia del Dipartimento per un dato settore scientifico-disciplinare (SSD) ha carattere meramente funzionale, è in ordine cioè alla partecipazione ai lavori delle Commissioni di esame e di Laurea, per assicurarne il buon funzionamento.

Art.2 - Requisiti e nomina

I Cultori vengono nominati dal Consiglio di Dipartimento con riferimento ad uno specifico SSD su proposta del titolare di un insegnamento afferente a tale SSD e impartito in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento.

Per essere nominati Cultori è necessario il possesso da almeno un triennio di un titolo di Laurea Magistrale (o Specialistica o di Laurea secondo un previgente ordinamento) in un Corso di Studio congruente, ovvero nel quale il SSD di riferimento è caratterizzante o affine. In mancanza di tale congruenza, il titolo di Laurea Magistrale deve essere stato conseguito da almeno 5 anni e il curriculum deve adeguatamente giustificare attraverso quale itinerario alternativo di formazione siano state acquisite le conoscenze e competenze di settore.

La proposta deve essere accompagnata da un curriculum vitae dell'interessato, che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti.

La competenza nel SSD deve essere altresì comprovata da pubblicazioni, brevetti o altra documentazione, sulla base della quale il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere.

Le condizioni per la nomina a Cultori della Materia sono invece immediatamente soddisfatte, ragion per cui non è richiesto il curriculum, per proposte di nominativi di:

- docenti di ruolo del SSD ora in quiescenza;
- titolari (attualmente o in passato) di contratti di copertura di un insegnamento del SSD;

- dottori di ricerca, per il SSD di riferimento nell'ambito del quale hanno svolto le attività di Dottorato;

La proposta di nomina, indirizzata al Direttore e redatta su apposito modulo, deve essere inviata via posta elettronica alla segreteria didattica del Dipartimento, completa degli allegati.

Art. 3 - Svolgimento delle attività

Il Presidente della Commissione degli esami di profitto si incarica di stabilire il compito del Cultore, tenuto anche conto dell'esperienza maturata da quest'ultimo. In caso di accesso ai locali del Dipartimento per la partecipazione alle attività delle Commissioni, lo stesso Presidente si fa carico del rispetto dei regolamenti dell'Università degli Studi di Parma e del Dipartimento da parte del Cultore.

Il Cultore della materia non può svolgere altra attività didattica, quale, a titolo di esempio, il ricevimento degli studenti e la sostituzione del Docente a lezione.

Art. 4 - Revoca o decadenza

Il Cultore decade dalla qualifica qualora non sia più inserito in alcuna commissione di esame di insegnamenti attivi o disattivati del SSD di riferimento.

La qualifica può essere inoltre revocata in ogni momento, su motivata proposta del Direttore o del proponente la nomina.

Art. 5 – Norme transitorie

I Cultori della Materia nominati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento conservano la nomina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del DIA e sostituisce tutte le norme in precedenza deliberate.